



REGIONE
LAZIO



Gruppo di Azione Locale

VETTE REATINE

(Approvato con Delibera del CDA del GAL Vette Reatine n. 2 del 18/11/2019)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.4.1

“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”

(art. 20 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

Premessa

Articolo 1 Definizioni e riferimenti normativi

Articolo 2 Obiettivi e finalità dell'operazione

Articolo 3 Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 Soggetti beneficiari

Articolo 5 Descrizione degli interventi

Articolo 6 Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

Articolo 7 Agevolazioni previste

Articolo 8 Condizioni di ammissibilità

Articolo 9 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 10 Modalità e Termini e per la presentazione delle domande di sostegno

Articolo 11 Criteri di selezione

Articolo 12 Dotazione finanziaria del bando

Articolo 13 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 14 Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 15 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 Varianti e adeguamenti tecnici

Articolo 17 Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 Controlli in loco

Articolo 21 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Articolo 22 Controlli ex post

Articolo 23 Disposizioni generali

Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi degli arti 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale VETTE REATINE (approvato dalla Regione Lazio con Det. G13841 del 31/10/2018, pubblicata sul BURL n. 93, S.O n.1 del 15/11/2018) la **Misura 19**. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", **Sottomisura 19.2** "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP",

Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.4.1

"Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale"

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Impresa sociale

Tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per favorire la permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non solo concedere adeguati sostegni economici per compensare i servizi aggiuntivi e le esternalità positive di cui i prezzi di mercato non tengono conto, ma anche contribuire ad una crescita inclusiva e promuovere migliori condizioni di vita attraverso lo sviluppo dei servizi di base e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi.

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.

La tipologia di Operazione intende sostenere investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o il ripristino delle infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali.

Gli investimenti programmati dovranno perseguire la seguente priorità:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P6	P 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.B	Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali	X

ARTICOLO 3

Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica in tutto il territorio del Gruppo di Azione Locale VETTE REATINE che interessa i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente Bando i seguenti soggetti:

- gli **Enti Pubblici**, anche associati. Gli Enti Pubblici associati devono essere dotati di personalità giuridica (es. Unione di Comuni);
- **Imprese Sociali** come definite ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (vedi Art.1).

Nell'esecuzione degli interventi gli Enti Pubblici che sono stati selezionati, in quanto beneficiari, nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, devono rispettare le procedure vigenti sugli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

ARTICOLO 5

Descrizione degli interventi

Sono ammissibili a contributo, nell'ambito della presente tipologia di operazione investimenti per servizi di base a livello locale per la popolazione rurale quali:

- nidi, asili e scuole primarie pubbliche;
- servizi all'infanzia;
- attività didattiche;
- servizi di carattere sociale quali l'agricoltura sociale volta a favorire l'integrazione, l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
- servizi a carattere socio-educativo e scolastico;
- servizi ricreativi come impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie e centri comuni

per attività sociali;

- servizi culturali come laboratori teatrali, laboratori artistici dove apprendere arti e artigianato locali, biblioteche cartacee e multimediali;
- punti di informazione sui servizi di base forniti;
- servizi di trasporto pubblico;
- servizi assistenziali (servizi nell'ambito della salute e della sicurezza delle persone prenotazione, ecc.);
- servizi di manutenzione di ambiti rurali;
- punti informativi.

La presente tipologia di operazione può essere attivata in forma singola o in combinazione con le altre sottomisure della misura 7 del Piano di Sviluppo Locale del GAL VETTE REATINE (Misure 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1) nell'ambito realizzativo di **Progetti Pubblici Integrati (PPI)** che coinvolgano i territori di più comuni o Enti territoriali (Comunità Montana, Università Agrarie, Enti gestori di aree protette ecc.), prevedendo la possibilità di combinare sia da parte di un unico Ente, che da parte di più enti associati, con approccio integrato e nell'ambito di un unico progetto, i diversi interventi di cui alle tipologie di operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1 e 7.5.1 del Piano di Sviluppo Locale.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it.

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese strettamente necessarie all'erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- spese generali.

Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività locale, pertanto non sono ammissibili interventi aventi scopi di lucro, produttivi, commerciali, di ristorazione e ricettività.

Gli interventi dovranno tendere alla riqualificazione e valorizzazione dei beni immobili privilegiando il riuso e la rigenerazione dell'architettura rurale e del patrimonio edilizio esistente al fine della riduzione del consumo di suolo.

Gli eventuali arredi necessari alla piena funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente.

Per gli Enti Pubblici, nella realizzazione degli investimenti deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e relativi regolamenti e disposizioni attuative. Per facilitare la verifica della corrispondenza della procedura adottata al D.Lgs. n. 50/2016 il RUP deve obbligatoriamente compilare le check list di autovalutazione allegate alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento.

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezziari, e/o di beni e/o di servizi diversi da quelli tecnici di progettazione e Direzione dei Lavori, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali

Per ciò che attiene alle spese generali e di progettazione esse sono riconoscibili se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. A tale scopo l'Ente beneficiario dovrà analiticamente dettagliare le voci di spesa ricomprese sotto tale indicazione (spese tecniche di progettazione, direzione collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e cassa), nonché le eventuali spese per la pubblicazione del bando. Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile, al netto delle stesse spese generali, e determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti.

IVA

Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto.

Per il beneficiario pubblico, l'IVA non è comunque ammissibile:

- in presenza di interventi che generano i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti;
- se l'ente esercita attività d'impresa legata all'intervento.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo:

- le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
- le spese per arredi;
- le spese per acquisto di terreni e beni immobili;
- spese non sostenute direttamente dal beneficiario;
- le spese per interventi di manutenzione ordinaria;
- le spese per tensostrutture permanenti e provvisorie e in ogni caso manufatti temporanei, gazebo e simili finalizzati ai servizi previsti dalla presente misura;
- le spese per impianti per attività sportive motorizzate (es: autodromi, pista go-kart, autocross, motocross);
- le spese per investimenti per attività ludico/ricreativa - sportiva basate su tecniche, tattiche e usi militari (es: campi di soft-air).

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando.

Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute fino ad un massimo di 12 mesi prima della presentazione della stessa secondo quanto disposto nelle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* approvate con DGR 147/2016 articolo 30.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 7 *Agevolazioni previste*

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile nel caso di soggetti pubblici e pari al 50% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti privati.

Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo *“de minimis”* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *“de minimis”* pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.

Massimali:

Il *range* di investimento, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento finanziato come precedentemente descritto, è di minimo € **50.000,00** e di massimo € **150.000,00** comprensivo dell'IVA. Tale massimale è valido anche per i progetti presentati da enti pubblici associati.

ARTICOLO 8

Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari singoli debbono possedere i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- gli interventi devono essere realizzati nel territorio del GAL
- il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n. 503/99);
- il richiedente deve presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della stessa domanda di sostegno;
- per operazioni inerenti beni immobili, il richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del bene; i beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario;
- il richiedente deve allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9;
- l'elaborato progettuale da allegare alla domanda di sostegno deve corrispondere almeno al progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il progetto deve raggiungere un **punteggio minimo di 22 punti**, derivanti dalla somma dei criteri di selezione specificati al successivo articolo 11;

Per i soli beneficiari pubblici

- Il richiedente non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- gli interventi proposti devono essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi

rurali, se disponibili, o di eventuali strategie di sviluppo locale (Aree Interne, piani e programmi delle aree naturali protette) nonché con la strategia di sviluppo locale di cui al PSL del GAL approvato dalla Regione Lazio;

- l'elaborato progettuale da allegare alla domanda di sostegno deve corrispondere almeno al progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Per facilitare la verifica della corrispondenza della procedura adottata al D.Lgs. n. 50/2016 il RUP deve obbligatoriamente compilare le check list di autovalutazione allegate alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento.

Per i soli beneficiari privati

- non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare che il livello di progettazione è quello esecutivo, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito internet www.galvettereatine.it della Delibera del CdA del GAL di ammissibilità al finanziamento, pena la decadenza dal finanziamento (termine prorogabile, con autorizzazione del GAL, di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario)

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il progetto è ritenuto esecutivo, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Inoltre, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 il progetto deve essere corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione

della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

ARTICOLO 9

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno la seguente documentazione:

- 1) progetto tecnico. Il livello di progettazione dovrà corrispondere almeno al progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.
- 2) Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 3) relazione tecnica che descriva puntualmente lo stato di fatto e le opere che si intendono realizzare compresa la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile;
- 4) visura catastale aggiornata delle unità immobiliari dove si intende realizzare l'intervento;
- 5) disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento, debitamente quotati, redatti alle scale adeguate per una esatta e compiuta individuazione dei lavori da realizzare, recanti i riferimenti alle specifiche voci del Computo metrico estimativo;
- 6) computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" (*approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412/2012, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 – S.O. n. 1*) vigente al momento della domanda; Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezziari, e/o di beni e/o di servizi diversi da quelli tecnici di progettazione e Direzione dei Lavori, i costi sono individuati attraverso procedure di consultazione del mercato basate sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto;
- 7) quadro economico contenente l'importo complessivo delle opere da appaltare;
- 6) cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi;
- 7) documentazione fotografica, attestante lo stato attuale dei luoghi;
- 8) nel caso in cui si debbano realizzare interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio (http://www.regione.lazio.it/prl_ingegneria_naturalistica/?vw=newsDettaglio&id=58)
- 9) scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio

spettante

- 10) dimostrazione di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario;

Per i soli beneficiari pubblici

1. Check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/
2. Verbali di validazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50/2016;
3. Atto probante pubblico che comprovi per quale attività/servizio viene attualmente impiegato l'immobile;
4. Delibera dell'Organo competente, con la quale:
 - si approva il progetto nel suo complesso, comprensivo del costo complessivo, il quadro economico ed il cronoprogramma e si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
 - si prende atto del provvedimento di individuazione del RUP, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 - si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - si dichiara che l'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e/o biennale dei beni e forniture approvato dal Consiglio.
 - si impegna ad includere il progetto nel programma triennale dei lavori pubblici e/o nel programma biennale dei beni e servizi e a presentare la progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile, entro e non oltre i 90 giorni successivi (salvo proroghe autorizzate) alla data di pubblicazione sulla sezione sul sito del GAL della Delibera del CdA del GAL di ammissibilità al finanziamento con riserva, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata.

Per i soli beneficiari privati

1. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente. Per le società di recente

costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale;

2. Visura camerale;
3. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per regime "De Minimis". Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile denominato "modello base de minimis" (https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G05782_04_05_2017_AllegatoA_Dichiarazione_De_minimis.rtf)
4. Atto di impegno al cofinanziamento dell'opera;
5. Nullaosta del proprietario del bene o dell'area alla realizzazione dell'intervento.

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro **15 (quindici) giorni** dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore **23.59** del giorno **28/02/2020**

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sulla sezione *Bandi e Avvisi* presente sul sito www.galvettereatine.it.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni

operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_del_ega_presentazione_domande_copia.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione, all'indirizzo PEC dell'Area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: www.sian.it accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo" al seguente indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (*One Time Password*), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile al seguente indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf

La documentazione, di cui al precedente articolo 9, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in formato PDF/A.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

La ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma,

prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a **22 punti**. Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

La valutazione si baserà sulla proposta di autovalutazione redatta dal soggetto proponente; il GAL potrà modificare il punteggio indicato dal soggetto proponente solo in caso di errore materiale o di contrasto del punteggio assegnato con le disposizioni del presente bando. Il GAL dovrà dare evidenza della modifica di attribuzione del punteggio nella determinazione di approvazione della graduatoria.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, il sostegno sarà attribuito al progetto inserito in un **Progetto Pubblico Integrato (PPI)** e, in subordine, al progetto che risulta acquisito prima al protocollo secondo il criterio cronologico.

Tabella criteri di selezione - Operazione 19.2.1 7.4.1

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
LIVELLO DI INNOVAZIONE DEL SERVIZIO	Livello e innovazione di offerta del servizio	7.4.1.C1	Livello e innovazione di offerta del servizio: introduzione del servizio. La priorità è attribuita nel caso il servizio innovativo è di prima introduzione. Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.	15	15	15
		7.4.1.C2	Livello e innovazione di offerta del servizio: miglioramento di un servizio preesistente. La priorità è attribuita nel caso l'intervento preveda il miglioramento di un servizio innovativo già preesistente. Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.	10		
		7.4.1.C3	Livello e innovazione di offerta del servizio: Espansione di un servizio. La priorità è attribuita nel caso l'intervento preveda l'espansione di un servizio innovativo già preesistente. Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.	5		
APPROCCIO COLLETTIVO	Interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali, nella logica dell'integrazione	7.4.D.1	Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'intervento coinvolge 2 Comuni	2	10	22
		7.4.D.2	Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'intervento coinvolge da 3 a 4 Comuni	5		
		7.4.D.3	Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'intervento coinvolge più di 4 comuni	10		
	7.4.1.E	Complementarietà degli investimenti. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il piano di sviluppo del comune/i preveda la realizzazione di investimenti complementari con altri interventi già realizzati, in corso di realizzazione o inclusi nel piano	12	12		
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	Attivazione all'interno di un progetto di cooperazione (art.35)	7.4.1.F	Attivazione all'interno di un progetto di cooperazione. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto proponente sia stato beneficiario o abbia partecipato attivamente ad uno o più progetti di cooperazione avviati e/o realizzati nell'ambito della misura 16 del PSR 2014/2020	12	12	43
	Grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento	7.4.1.H1	Grado di copertura dell'intervento. La Priorità è attribuita nel caso in cui l'intervento interessi fino a 500 abitanti	5	15	
		7.4.1.H2	Grado di copertura dell'intervento. La Priorità è attribuita nel caso in cui l'intervento interessi da 501 a 1000 abitanti	10		
		7.4.1.H3	Grado di copertura dell'intervento. La Priorità è attribuita nel caso in cui l'intervento interessi più di 1001 abitanti	15		
	Interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all'erogazione dei servizi di base	7.4.1.I	Interventi su strutture già esistenti ed adibite all'erogazione dei servizi di base. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'investimento viene realizzato su strutture già esistenti ed adibite all'erogazione di servizi di base	16	16	
PRIORITA' ECONOMICHE	Importo investimenti	7.4.1.L1	Dimensione economica investimento tra 50.000,00 e 100.000,00 €	20	20	20
		7.4.1.L2	Dimensione economica investimento oltre 100.000,01 €	10		
Punteggio massimo ottenibile					100	100

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

Priorità – Livello e innovazione di offerta del servizio

Criterio 19.2. 1.7.4.1.C1

Livello e innovazione di offerta del servizio: introduzione del servizio.

L'attribuzione della priorità avviene con riferimento alla presenza di un servizio innovativo di prima introduzione. Nella valutazione della priorità si applica il principio della prevalenza economica dell'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.

Criterio 19.2.1 7.4.1.C2

Livello e innovazione di offerta del servizio: miglioramento di un servizio preesistente. L'attribuzione della priorità avviene nel caso l'intervento preveda il miglioramento di un servizio innovativo già preesistente. Nella valutazione della priorità si applica il principio della prevalenza economica dell'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.

Criterio 19.2.1 7.4.1.C3

Livello e innovazione di offerta del servizio: espansione di un servizio.

L'attribuzione della priorità avviene nel caso l'intervento preveda l'estensione di un servizio innovativo già preesistente. Nella valutazione della priorità si applica il principio della prevalenza economica dell'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.

Priorità – approccio collettivo

Criterio 19.2.1.7.4.1.D1

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento coinvolga 2 Comuni.

Criterio 19.2.1.7.4.1.D2

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento coinvolga da 3 a 4 Comuni.

Criterio 19.2.1. 7.4.1.D3

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento coinvolga più di 4 Comuni.

Criterio 19.2.1. 7.4.1.E

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento sia complementare ad altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione inclusi nel piano di sviluppo locale.

Priorità – caratteristiche del progetto

Criterio 19.2.1.7.4.1.F

L'attribuzione del punteggio è riconosciuta a quei progetti per i quali il soggetto proponente possa documentare la partecipazione, in qualità di beneficiario o di partner, ad uno o più progetti di cooperazione approvati nell'ambito della SSL (Strategia Sviluppo Locale) LEADER e l'intervento proposto sia previsto all'interno del relativo progetto di cooperazione approvato dal GAL.

Criterion 19.2.1.7.4.1.H1

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'intervento interessi fino a 500 abitanti.

Criterion 19.2.1.7.4.1.H2

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'intervento interessi da 501 a 1000 abitanti.

Criterion 19.2.1.7.4.1.H3

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'intervento interessi più di 1001 abitanti.

Criterion 19.2.1.7.4.1.I

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'investimento riguardi strutture adibite all'erogazione di servizi di base già esistenti. Si applica il principio della prevalenza economica rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.

Priorità Economiche – Importo investimenti

Criterion 19.2.1 7.4.1.L1

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento comporti un investimento compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 €

Criterion 19.2.1 7.4.1.L2

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento comporti un investimento maggiore di 100.000,01 €

Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

La valutazione si baserà sulla proposta di autovalutazione redatta dal soggetto proponente; il GAL potrà modificare il punteggio indicato dal soggetto proponente solo in caso di errore materiale o di contrasto del punteggio assegnato con le disposizioni del presente bando.

Il GAL dovrà dare evidenza della modifica di attribuzione del punteggio nella determinazione di approvazione della graduatoria.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approverà anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del

provvedimento di non ammissibilità.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, il CdA del GAL procederà all'ammissibilità al finanziamento con riserva, e la relativa documentazione dovrà essere integrata dal beneficiario entro i 90 giorni successivi (prorogabile, con autorizzazione del GAL di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione di detta deliberazione, pena la decadenza dall'aiuto stesso.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile, in ragione di quanto disposto al successivo articolo 12, secondo comma.

ARTICOLO 12

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 600.000,00 (seicentomila)** in termini di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive ss.mm.ii.

Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, si procederà a verificare il punteggio auto attribuito secondo quanto previsto all'articolo 11 e l'effettivo possesso delle priorità dichiarate. Sulla base di tale verifica, il punteggio sarà confermato o modificato. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo nei casi di errori palesi, entro i **15 giorni successivi** al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno stabilito nel bando.

Entro i **30 (trenta) giorni successivi** al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL approva e pubblica sul sito internet www.galvettereatine.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.

Nella seconda fase del controllo amministrativo, in considerazione della dotazione finanziaria del bando, si procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle sole domande di sostegno relative a proposte progettuali che risultino potenzialmente finanziabili sulla base della graduatoria predisposta al termine dalla prima fase sulla scorta del controllo dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Nel caso in cui in tale fase si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o non ammissibilità di un progetto, si procederà con il controllo dei requisiti di ammissibilità delle domande che seguono nella graduatoria di finanziamento.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella tipologia d'intervento e le verifiche per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, Aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Questa fase del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;

- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungano il punteggio minimo come stabilito nell'art. 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico;
- che non abbiano allegato i documenti necessari a presentare la domanda di sostegno.

In applicazione dell'articolo 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. il GAL comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità.

A conclusione dell'istruttoria delle domande il GAL provvederà a predisporre tutti gli elenchi di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al finanziamento e di non finanziabilità per carenza di fondi, provvedendo tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL.

Per ogni beneficiario ammissibile a seguito della conclusione dell'istruttoria e dell'approvazione da parte del CdA del GAL dell'elenco di ammissibilità a finanziamento, verrà comunicato, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione, che varieranno a seconda del livello della progettazione. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Tempi di realizzazione delle operazioni

Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro i termini fissati nel Cronoprogramma presentato, e comunque non oltre i **15 (quindici) mesi** dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di Enti pubblici, l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito dell'appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, dovrà avvenire entro **3 (tre) mesi** dalla trasmissione dell'accettazione del provvedimento di concessione, in caso contrario il finanziamento è revocato dall'organo competente del GAL. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base del verbale di consegna lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL.

Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro **12 (dodici)** mesi dalla data di consegna degli stessi, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori/verbale di consegna che dovrà essere comunicata via PEC al GAL entro **10 (dieci) giorni** dalla fine degli stessi.

Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente, e comunque prima della scadenza del cronoprogramma concesso, al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica al beneficiario (a mezzo PEC) la decisione adottata contenente: in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **120 (centoventi) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste all’ufficio GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA). Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.

Anticipi

Ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/forniture. La concessione di tale anticipo è subordinata al rilascio di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso. **Per gli enti pubblici è ritenuto equivalente alla garanzia fidejussoria l'impegno scritto secondo il modello predefinito dall'Organismo Pagatore AGEA, a garanzia dell'anticipo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.**

La concessione di tale anticipazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

per i beneficiari pubblici

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016) relative alle procedure adottate dall'ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

per i beneficiari privati

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Acconti

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo percepito non può superare il 90 % del contributo concesso per l'operazione, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti.

Nel caso la spesa ammessa per l'operazione, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sia inferiore o uguale a €100.000,00, può essere richiesto un solo acconto. Per importi superiori, il beneficiario può richiedere fino a due acconti.

Al fine dell'erogazione degli acconti, si distinguono i seguenti due casi a seconda se il beneficiario

ha percepito o meno l'anticipo:

Erogazione di acconto nel caso di anticipo erogato.

In tal caso, gli acconti possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti quietanzati. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato.

Erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.

Gli acconti, in tal caso, possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, applicando l'aliquota di sostegno prevista.

Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;
- copia delle fatture elettroniche quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria, per un importo complessivo pari a quello richiesto con il SAL e a quello percepito con l'anticipo;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- in caso di primo acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare al GAL la domanda di pagamento del saldo finale.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori. Tale termine decorre dalla data di inoltro via PEC al GAL della dichiarazione di fine lavori.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà la riduzione fino alla decadenza secondo quanto riportato nel documento di riduzione ed esclusione.

Il GAL provvede entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a verificare la piena funzionalità dell'opera e la sua destinazione d'uso (eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente), pena il non riconoscimento di tutta la spesa. La funzionalità dell'opera dovrà essere garantita per tutto il periodo degli impegni (5 anni dal pagamento del saldo finale) e potrà essere controllata in sede di controllo ex post.

Gli incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale", con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito al GAL, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

per i beneficiari pubblici

1. Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:
 - a. Relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l'andamento dei lavori fino alla loro conclusione;
 - b. Documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione;
 - c. Conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di fine lavori deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate;
 - d. Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente;

Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall'Impresa esecutrice e dall'eventuale collaudatore, e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione dell'Ente beneficiario.

2. Check list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti (All. Check list AGEA di autovalutazione);
3. Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) con l'indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CUP);
4. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
5. Elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
6. Deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): dovrà essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento;

per i beneficiari privati

1. Relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate;
2. Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) con l'indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CIG);
3. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
4. Elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
5. Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e ogni ulteriore documentazione necessaria per l'esercizio e l'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente (es. certificati di agibilità, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate);
6. Documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione;
7. Deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): dovrà essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento;

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle "Linee di indirizzo per la gestione

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. e delle Disposizioni attuative per la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader” di cui alla determina n. G07457 del 08/06/2018.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

I controlli in loco sono svolti dalla Regione Lazio su delega del OP AGEA.

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n.147/2016 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure a investimento”.

ARTICOLO 22

Controlli ex post

I controlli ex post sono svolti dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA.

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013, nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

ARTICOLO 23

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation* - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL VETTE REATINE e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (*lex specialis*) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL VETTE REATINE in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Via Roma, 103 – 02019 Posta (RI);
- Sede operativa: Via D. Alighieri snc – 02014 Cantalice (RI)
- Telefono 0746653696
- e-mail istituzionale: info@galvettereatine.it
- PEC: galvettereatine@pec.it;
- sito web: www.galvettereatine.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati

(concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL VETTE REATINE si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.